



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 febbraio 2020
(OR. en)

6437/20
ADD 1

COMPET 96
ENV 143
CHIMIE 4
MI 53
SAN 65
CONSOM 35
ENT 22

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	27 febbraio 2020
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D064662/04 - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D064662/04 - ANNEX.

All.: D064662/04 - ANNEX



Bruxelles, XXX
D064662/04
[...] (2020) XXX draft

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati

ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

<p>"XX. Diisocianati, $O=C=N-R-N=C=O$, in cui R è un'unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata"</p>	<p>1. Da non utilizzare come sostanze in quanto tali, costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il [OP: <i>inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento</i>], a meno che:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o(b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele. <p>2. Da non immettere sul mercato come sostanze in quanto tali, costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il [OP: <i>inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento</i>], a meno che:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o(b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull'imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: "Solo per usi industriali e professionali. Dopo il [OP: <i>inserire la data corrispondente a 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento</i>] l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata". <p>3. Ai fini della presente voce, per "utilizzatori industriali e professionali" si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.</p> <p>4. La formazione di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende istruzioni per il controllo dell'esposizione ai</p>
--	---

diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Tale formazione riguarda almeno:

(a) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;

(b) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:

- manipolazione di miscele aperte a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
- irrorazione in cabina ventilata;
- applicazione con rullo;
- applicazione con pennello;
- applicazione per immersione o colata;
- trattamento meccanico successivo (ad es. taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
- pulitura e rifiuti;
- qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;

(c) gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:

- manipolazione di articoli non completamente stagionati (ad esempio, appena stagionati, ancora caldi);
- applicazioni per fonderie;
- manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
- manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45°C);
- irrorazione all'aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e irrorazione ad alta pressione (ad es. schiume, elastomeri);
- qualsiasi altro uso con un'esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

5. Elementi di formazione:

(a) formazione generale, anche on line, riguardante:

- chimica dei diisocianati;
- pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
- esposizione ai diisocianati;

	<ul style="list-style-type: none"> – valori limite di esposizione professionale; – modalità di sviluppo della sensibilizzazione; – odore come segnale di pericolo; – importanza della volatilità per il rischio; – viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati; – igiene personale; – attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni; – rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione; – rischio connesso al processo di applicazione utilizzato; – sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie; – ventilazione; – pulizia, fuoriuscite, manutenzione; – smaltimento di imballaggi vuoti; – protezione degli astanti; – individuazione delle fasi critiche di manipolazione; – sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente); – sicurezza basata sui comportamenti (<i>behaviour-based</i>); – certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo; <p>(b) formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ulteriori aspetti basati sui comportamenti (<i>behaviour-based</i>); – manutenzione; – gestione dei cambiamenti; – valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti; – rischio connesso al processo di applicazione utilizzato; – certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo; <p>(c) formazione avanzata, anche on line, riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti; – irrorazione al di fuori dell'apposita
--	---

	<p style="text-align: center;">cabina;</p> <ul style="list-style-type: none"> - manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45°C); - certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo. <p>6. La formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l'utilizzatore professionale. Gli Stati membri possono attuare o continuare ad applicare i loro requisiti nazionali per l'uso di tali sostanze e miscele, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui ai paragrafi 4 e 5.</p> <p>7. Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell'ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell'imballaggio e della progettazione.</p> <p>8. Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione di cui ai paragrafi 4 e 5. La formazione è rinnovata almeno ogni cinque anni.</p> <p>9. Nelle relazioni di cui all'articolo 117, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) i requisiti stabiliti per la formazione e altre misure di gestione dei rischi previsti dalla legislazione nazionale e connessi all'uso industriale e professionale dei diisocianati; (b) il numero di casi di asma professionale e di malattie professionali delle vie respiratorie e cutanee segnalati e riconosciuti ogni anno in relazione ai diisocianati; (c) i limiti nazionali di esposizione ai diisocianati, se esistono; (d) le informazioni sulle attività di esecuzione relative alla restrizione. <p>10. Tale restrizione si applica fatte salve altre normative dell'Unione in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.</p>
--	--